



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **16** del 29 Dicembre 2019

OBBLIGO DEL MEDICO IN AZIENDA

La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale D.lvo. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza Lavoro", contempla l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifica sanitaria (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori soggetti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata (Cfr. nostra Newsletter n. 12 del 12/11/2018).

Il datore di lavoro deve infatti provvedere a ciò, ove esistano i presupposti, nei confronti di tutti i soggetti aziendali che la norma definisce come lavoratori (compresi pertanto anche i lavoratori autonomi) che svolgano la loro attività nell'ambito della sua organizzazione.

La procedura è obbligatoria ogniqualvolta dalla valutazione della situazione di rischio, che si desume dal D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), si deduca che sussista un grado di esposizione al rischio tale da richiedere, come ulteriore misura di sicurezza, il ricorso al Medico del Lavoro per l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche.

Non sempre è facile definire con certezza l'esistenza dell'obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a diversi fattori di rischio. Ecco perché diventa essenziale l'esame del predetto **D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) obbligatorio per tutte le attività.**

La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell'effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirate al rischio cui è esposto il soggetto.

Questa si concretizza in una **visita medica preventiva all'assunzione**, periodica (normalmente una volta l'anno), in occasione del cambio di mansione, della cessazione del rapporto (in alcuni casi) e della ripresa al lavoro del lavoratore assente per lunghi periodi e per motivi di salute. L'esito della visita sarà di **idoneità alla mansione, idoneità con prescrizioni o inidoneità.**

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal "medico competente", che dovrà essere appositamente nominato, in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla legge.

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è pesantemente sanzionata.

Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell'ammenda da 1.644 a 6.576 euro o nell'arresto da 2 a 4 mesi.

È appena il caso di ricordare che la sanzione penale non viene applicata ove, in caso di ispezione e riscontro di personale sprovvisto di visita medica di idoneità, il datore di lavoro ottemperi alla “prescrizione” ad adempiere che gli deve necessariamente essere impartita l’ispettore. L’avvenuta regolarizzazione da parte del datore di lavoro estingue il procedimento penale e genera l’applicazione della sanzione amministrativa al minimo edittale (€ 1.644,00).

Si da atto, inoltre, che l’obbligo in argomento non riguarda solo le attività notoriamente ad alto rischio (Edili, Metalmeccanici, Manifatturieri, etc.), ma tutte quelle per cui la legge prevede espresse tutele declinate peraltro nel D.V.R..A titolo esemplificativo rientrano nell’obbligo gli addetti alla movimentazione dei carichi anche se l’attività non è insita nella loro mansione (ad esempio il cameriere del bar che scarica ricorrentemente le merci che vengono consegnate all’esercizio), gli impiegati addetti ai videoterminali per almeno 20 ore complessive settimanali o le dipendenti dei saloni di parruccheria soggette al rischio chimico in conseguenza delle sostanze utilizzate (ad esempio le tinture).